

N. R.G. 31/2023 P.U.
N. R.G. 31-1/2023 ricorso per liq.giud.

N... 37/2023 R.LIQ.GIUD.
N... 40/2023 SENT.
N.....-..... CRONOLOGICO
N... 63/2023 REPERTORIO
N... 1712/2023 MOD.2/A/SG



IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE FERIALE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Veronica Milone	Presidente
dott. Giacomo Rota	Giudice
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice Relatore

nella procedimento iscritto al n. r.g. 31/2023 P.U. promosso da:

GIUNTA CHRISTIAN (C.F. GNTCRS79T20I754W) e **MALATO IVAN** (C.F. MLTVNI78P14I754N) con il patrocinio dell'avv. AGOSTINI FLAVIO e dell'avv. CANALICCHIO CATALDO, giusta procura in atti;

STRAZZULLA ALBERTO (C.F. STRLRT83T07A494B) con il patrocinio dell'avv. SALVI MARZIO, giusta procura in atti;

RICORRENTI

contro

HR IMPIANTI S.R.L. (C.F. 01596350890), con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Minnella, giusta procura in atti;

RESISTENTE

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Visti i ricorsi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di HR IMPIANTI S.R.L. presentati da **GIUNTA CHRISTIAN, MALATO IVAN e STRAZZULLA ALBERTO**;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
rilevato che si è provveduto alla convocazione della società debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria dinanzi al giudice



relatore con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Minnella, che ha depositato memoria difensiva;

rilevato che, pur a seguito di ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo, la resistente, con atto del 9.8.2023, ha inteso rinunciare al ricorso;

ritenuto che, venuto meno il procedimento per apertura di concordato preventivo a seguito di rinuncia, sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di HR IMPIANTI S.R.L. sulla base delle risultanze che seguono:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCI, considerato che è stato accertato che la sede dell'impresa si trova nel circondario e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa;

b) sussistono i requisiti di cui all'art. 121 CCI per l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale (l'impresa debitrice si occupa di realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativamente ad impianti chimici, petrolchimici e di raffinazione) e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, co. 1 lett. d) CCI, al fine della non assoggettabilità a liquidazione giudiziale di un'impresa commerciale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione disponibile in atti (bilanci degli ultimi tre esercizi) risulta che:

- l'attivo patrimoniale annuo è superiore ad euro 300.000 (pari ad euro 11.123.270 nel bilancio 2022);

- i ricavi lordi sono stati superiori ad euro 200.000 in tutti gli ultimi tre esercizi (attestandosi ad euro 8.101.718 nell'ultimo bilancio, con una diminuzione di quasi il 50% rispetto al 2021);

- i debiti anche non scaduti della società superano la somma di euro 500.000, essendo pari a euro 17.614.523 dall'ultimo bilancio (anche se la resistente, in sede di ricorso per concordato preventivo ha allegato una lista di creditori per un totale di euro 13.638.163,75);

c) ricorre il parametro di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, dal momento che parte ricorrente vanta crediti per oltre 59.000 euro e che risultano dagli atti crediti di terzi per oltre 3.700.000 euro (cfr. indagini svolte dalla GdF);



d) la debitrice si trova nello stato di insolvenza previsto dall'art. 121 CCI, come è possibile desumere dalle seguenti circostanze:

- esecuzione mobiliare infruttuosa, avendo i ricorrenti tentato un pignoramento presso terzi con esito negativo come da documentazione allegata ai ricorsi introduttivi;
- mancato pagamento dei propri debiti, nonostante il lungo tempo trascorso, né in particolare quelli già azionati con decreto ingiuntivo dai tre ricorrenti;
- pendenza di diverse procedure esecutive mobiliari;
- situazione finanziaria strutturalmente compromessa, come si evince dal fatto che la resistente ha avuto, nell'ultimo anno, un reddito negativo e presenta un patrimonio netto negativo, pari ad euro -7.820.551, come evidenziato nel bilancio 2022;
- intervenuta rinuncia al ricorso per concordato preventivo, non avendo la società reperito le risorse necessarie per far fronte ai propri debiti;

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **HR IMPIANTI S.R.L.**, C.F. 01596350890, n. R.E.A. SR - 134198 con sede in Melilli, contrada Bondifè SNC, legale rappresentante Risuglia Graziano;

NOMINA

la dott.ssa **Nicoletta Rusconi** Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA

quale Curatore l'avv. **DONATELLA VINCI**, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

AUTORIZZA



il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno **11/01/2024 alle 11:10**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, con modalità di trattazione da remoto secondo le istruzioni che verranno in seguito specificate con apposito decreto del G.D.;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA



i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 23/08/2023

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Nicoletta Rusconi

Il Presidente

Dott.ssa Veronica Milone

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

Sentenza pubblicata
in data 23 SET. 2023

Il direttore

Direttore Amministrativo
Dott. Renato Chinigò

